

un pochino il campo degli articoli successivi, poichè l'emendamento dell'onorevole Sonnino Sidney tenderebbe a pregiudicare le deliberazioni della Camera relativamente agli articoli che vengono appresso.

Gerardi. (*Della Commissione*) Ed è per que to che noi lo respingiamo.

Presidente. È perciò che credo sia bene che la Camera consideri tutta la importanza dell'emendamento dell'onorevole Sonnino Sidney.

Sonnino Sidney. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sonnino Sidney. Io non ho alcuna difficoltà di sospendere la soppressione di quest'inciso: "salvo le disposizioni degli articoli seguenti."

La mia proposta consisteva essenzialmente nel trasportarlo all'articolo seguente. Qui resterebbe l'articolo come era prima proposto e all'articolo 49 si direbbe: "Salvo pel ventennio le disposizioni dell'articolo 47."

Non ho difficoltà di sospendere la questione speciale, la quale, ridotta a questo solo articolo, è di semplice forma. Ma faccio osservare che, ammessa l'aggiunta, quest'articolo diventa una vera ironia.

Presidente. Dunque Ella non insiste per ora sulla sua proposta?

Sonnino Sidney. Non insisto.

Presidente. Rileggo l'articolo 48, che diventa il 47:

"I contingenti compartimentali che risultano dalle leggi 14 luglio 1864, 28 maggio 1867, 16 giugno 1871 e 4 gennaio 1880, le quali stabiliscono il principale dell'imposta fondiaria, non potranno essere aumentati per venti anni dalla data della presente legge salvo le disposizioni seguenti."

Lo pongo a partito.

(È approvato.)

Si passerà alla discussione dell'articolo 48, secondo la nuova compilazione. Ne do lettura:

"Compite tutte le operazioni catastali si provvederà per legge all'applicazione del nuovo estimo.

"In base all'aliquota del sette per cento sul reddito imponibile, si fisserà il contributo generale del regno.

"Se questo contributo oltrepassasse i cento milioni, sarà proporzionalmente diminuita l'aliquota.

"Gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero giusta l'articolo 36 nei redditi catastali, le quote non percepite per ragione di scarico, moderazione e inesigibilità nei casi determinati dalla

legge e dal regolamento non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del regno.

"Pei comuni nei quali l'imposta per effetto dell'applicazione della nuova aliquota supererà l'attuale imposta erariale, gli aumenti saranno distribuiti gradatamente in dieci anni."

Canzi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Canzi. Ho chiesto di parlare su questo articolo perchè nel suo quarto alinea vengono riprodotti gli articoli 39 e 40, dei quali io aveva domandata la soppressione.

Evidentemente noi, facendo la legge che stiamo discutendo, vogliamo uniformarci ad un criterio di giustizia, e perciò abbiamo nella legge stessa determinato che l'aliquota debba esser proporzionata al reddito. Ora, invece, con la disposizione dell'alinea quarto si verrebbe a stabilire che, quando per un fatto qualsiasi indipendente dalla volontà del contribuente e dal suo reddito venga a diminuire o ad aumentare in qualsiasi parte del regno il prodotto della terra, ciò non debba portar variazione nel contingente generale, ma bensì modificare l'aliquota.

In altri termini, premesso che venga stabilita un'aliquota del 7 per cento, se per fatto, ad esempio, di un'eruzione del Vesuvio, o di un'inondazione che porti inghiacciamento sopra una parte di terreni fertili, venisse a diminuire l'estensione del terreno suscettibile d'imposta, e dovesse perciò lo Stato perdere una parte dell'introito, esso dovrebbe potersene rivalere su tutti gli altri contribuenti allo scopo di mantenere intatto il contingente generale.

A me pare che questo sia un concetto non giusto e che turba la stabilità della imposta, senza notevoli vantaggi per l'erario. Ogni anno dovrebbe l'aliquota variare!

Un solo ettaro di terre di cui venga a scomparire la produttività, oppure un ettaro solo di aumento del territorio nazionale, per fatto di alluvione, basteranno a modificare l'aliquota per tutta Italia; saranno modificazioni inconcludenti di pochi centesimi, ma saranno modificazioni contro la giustizia, perchè non è giusto che io paghi più o meno per fatto di altri e per fatti indipendenti dalla volontà dell'uomo e per fatti infine che non alterano il mio reddito. Di più con questo sistema dovremo occupare la nostra armata di impiegati una parte dell'anno (foss'anche piccola), a fare tutti i minuti conteggi necessari per stabilire annualmente quale sarà l'aliquota nuova. E si badi che è anche dubbio se ciò sia nell'inte-